

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 329 del 26/09/2001

Deliberazione n. 329 del 26/09/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3

La durata delle fasi della progettazione deve risultare adeguata alla natura ed alla complessità dell'opera da progettare in modo da garantire la più ampia partecipazione alla procedura stessa.

Deliberazione n. 329 del 26/09/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

L'articolo 17, co. 12, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., laddove stabilisce che la stazione appaltante, per gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro, provvede a dare "adeguata pubblicità", va inteso nel senso che detta pubblicità dovrà essere "funzionale", ossia che il mezzo prescelto per pubblicizzare l'avviso dovrà essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità ed all'importanza dell'incarico; pur non trattandosi di bandi di gara in senso proprio, non potranno altresì obliterarsi sul piano del contenuto informativo minimo dell'avviso quelle notizie che consentano di individuare l'oggetto dell'incarico ed il suo valore, nonché gli elementi valutativi considerati ai fini della selezione (che non potranno comunque essere estranei a quelli desumibili dai curricula). E' conforme ai principi di garanzia della concorrenza l'istituzione, da parte di una stazione appaltante, di un albo di professionisti, cui affidare specifici incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro senza preventiva ulteriore pubblicità, qualora siano pubblicati dalla stazione appaltante interessati avvisi che, riferentesi genericamente alla natura delle opere, adottino termini temporali sufficientemente lunghi per l'invio delle domande, nonchè prevedano un intervallo di tempo per l'aggiornamento dell'albo sufficientemente ravvicinato sì da contemperare le esigenze di funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, assicurando una certa stabilità provvisoria all'albo, con il principio di garantire la concorrenza, sancito dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m..

Deliberazione n. 329 del 26/09/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.2

E' ammissibile la partecipazione dei professionisti geologi ad una procedura selettiva per la progettazione di opere - per le quali la normativa vigente preveda la necessità della relazione geologica - sia in raggruppamento con altri professionisti sia singolarmente, da affiancare al progettista o al raggruppamento selezionato, qualora questo non includa tale figura professionale; in tal caso è necessario che ciò venga esplicitamente indicato negli avvisi, nei quali la stima del corrispettivo, indispensabile per la individuazione della modalità di selezione del progettista, deve includere anche il corrispettivo per la elaborazione della relazione geologica.

Deliberazione n. 329 del 26/09/2001 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.5

La Legge 415/1998, modificando la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e riconfermando il principio della inderogabilità dei minimi tariffari, ha introdotto la sanzione di nullità di ogni patto contrario ed ha espressamente disposto che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento; non è, pertanto, possibile l'affidamento di incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera successivamente alla data del 18.12.1998, di entrata in vigore della Legge 415/1998.